

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

(74^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1449) (D'iniziativa del deputato Fabbri Francesco ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag.	1043, 1044, 1045, 1046, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072, 1077
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1044, 1045, 1046, 1048, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1077
BASILE		1045, 1050, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1068, 1077
BELLISARIO		1067
MAIER		1049, 1050, 1056
MONETI		1066
ROMAGOLI CARETONI Tullia		1056, 1067
ROMANO		1044, 1045, 1054, 1067
SCARPINO		1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1058, 1060, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1071, 1075, 1076
SPIGAROLI		1068, 1069, 1076
STIRATI		1055, 1074
TRIMARCHI		1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053, 1056, 1057, 1058, 1061, 1062, 1069, 1070, 1074
ZACCARI, relatore		1044, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072
ZENTI		1060, 1072

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Farneti Ariella, Giardina, Granta, Limoni, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano, Donati, Monaldi, Rovella e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bertola, Pisenti, Zonca, Maier e Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Maria Badaloni.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Francesco ed altri: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1449) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge, d'iniziativa dei deputati Fabri Francesco, Borghi, Buzzi, Patrini, Rama, Leone Raffaele, Titomanlio Vittoria, Armato, Scalia, Bertè, Savio Emanuela, Gagliardi, Miotti, Carli Amalia, Dall'Armellina, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Calvetti, Racchetti e De Zan: « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, dopo la replica del relatore e della rappresentante del Governo, la discussione fu rinviata anche in considerazione del fatto che erano stati presentati numerosi emendamenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Basile, un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente:

« Sono istituiti un ruolo unico nazionale normale ed un ruolo unico nazionale soprannumerario degli insegnanti dell'ordine elementare.

I maestri elementari di ruolo normale e soprannumerario, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nei corrispondenti ruoli nazionali, secondo norme che il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare ».

T R I M A R C H I . Poichè il senatore Basile in questo momento non è presente,

dichiaro di far mio l'emendamento e di insistere su di esso.

Z A C C A R I , *relatore*. Sono contrario al principio della graduatoria unica nazionale, come già espresso in sede referente.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento per i motivi precisati nella replica alla discussione generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Basile.

(*Non è approvato*).

All'articolo 1 è stato presentato, inoltre, dai senatori Romano, Scarpino ed altri, un emendamento tendente ad aggiungere il comma seguente:

« Sono indetti, secondo il disposto del comma precedente i concorsi speciali per titoli, riservati ad insegnanti elementari i quali abbiano frequentato e superato il corso biennale di studi pedagogici presso facoltà statali di lettere; agli stessi è riservato il 10 per cento dei posti previsti dal secondo comma del presente articolo ».

R O M A N O . Debbo dire che questo emendamento rappresenta, in certo senso, una platonica affermazione di principio. Noi, come i colleghi sanno, siamo per l'abolizione dell'istituto magistrale e per la istituzione di un corso di studi pedagogici biennali, a livello universitario, per la formazione dei maestri elementari. Senza illustrare i motivi che ci portano a sostenere questa tesi, dirò che con l'emendamento tendiamo a costituire una situazione di favore per gli insegnanti elementari che abbiano frequentato un biennio di studi pedagogici presso le facoltà statali di lettere o di pedagogia. Vorremmo infatti incoraggiare gli insegnanti provenienti dall'istituto magistrale a migliorare la loro preparazione culturale, e desidereremmo che tale principio venisse affermato nella legge.

Z A C C A R I , *relatore*. Corsi biennali di studi pedagogici attualmente non esistono. Pur comprendendo le nobili istanze del senatore Romano, non è possibile accogliere l'emendamento.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento appare anche al Governo quanto meno prematuro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Romano, Scarpino ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui si è data lettura.

(*È approvato*).

Dal senatore Basile è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

Art. 1-bis.

« Il concorso magistrale nazionale per esame e titoli è indetto dal Ministro della pubblica istruzione entro il 31 luglio ad anni alternati.

Il concorso si svolge in sede regionale decentralizzata sia per gli esami scritti che per quelli orali.

A tale fine la Commissione giudicatrice si articola in Sottocommissioni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti al primo ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dagli articoli 4 e 8 della presente legge ».

B A S I L E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove

d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi del precedente comma, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito.

I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e di scuola speciale sono inoltre inclusi in una graduatoria speciale ai fini della nomina nei posti di tali classi.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Scarpino ed altri un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, le prime quattro righe con le seguenti: « I candidati che hanno ottenuto nelle prove di esame una media di sei decimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono ».

R O M A N O . Questa proposta di emendamento è suggerita da una certa esperien-

za in materia di concorsi, in particolare quelli magistrali. Su di essa vi preghiamo di riflettere brevemente.

Il vero elemento discriminante in questo genere di concorsi è il fatto che il candidato sia o meno sufficiente piuttosto che egli abbia una media di sei, sette decimi o di qualche frazione di punto in più. Trattandosi di formare una graduatoria con le caratteristiche ed i fini che tutti sappiamo, pare a noi più logico attenersi al criterio di includere nella graduatoria stessa tutti coloro che sono stati considerati sufficienti, con la qual cosa non si reca offesa al principio dell'equità, perchè chi avrà ottenuto una media di sette decimi sarà sempre in una posizione di superiorità rispetto a chi avrà ottenuto una media di sei decimi. Essendo diverse le Commissioni, e diversi (e molto spesso opinabili) i criteri di giudizio, la distinzione tra una media di sei ed una di sette decimi non dovrebbe assumere quel valore discriminante ad essa invece attribuita dall'articolo 2, terzo comma, del disegno di legge.

Z A C C A R I , *relatore*. Confermo l'opposizione, già manifestata in sede referente, a questo emendamento. Il suo accoglimento — che creerebbe un precedente pericoloso e procurerebbe, a molti, delle delusioni — porterebbe ad una graduatoria pletorica.

Si tratta di un concorso, ed è opportuno mantenere la media dei sette decimi stabilita nel terzo comma dell'articolo 2.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può accogliere l'emendamento proposto. Il Parlamento ha sempre preso in considerazione, in provvedimenti analoghi a quello in esame, un determinato punteggio per l'idoneità. È da ritenersi che la modifica che si vorrebbe apportare determinerebbe una serie notevole di richieste analoghe.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Romano, Scarpino ed altri.

(*Non è approvato*).

All'articolo 2 è stato inoltre presentato, dai senatori Trimarchi e Lea Alcidi Rezza, un emendamento tendente a sostituire nel quinto comma le parole « il 10 per cento dei posti », con le altre: « il 20 per cento dei posti ».

T R I M A R C H I . Insisto nell'emendamento. La riserva del 10 per cento dei posti per coloro che abbiano riportato la media di 8/10 nelle prove d'esame — che a noi sembra insufficiente — desidereremmo che fosse portata al 20 per cento.

Z A C C A R I , *relatore*. Noi giudichiamo la percentuale dei posti stabilita nel quinto comma dell'articolo 2 un sufficiente riconoscimento per coloro che abbiano riportato la media di 8/10. Arrivare alla riserva del quinto dei posti messi a concorso sembrerebbe un po' eccessivo. Per questo motivo, mi permetto di esprimere parere contrario all'emendamento.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo ritiene sufficiente la riserva del 10 per cento dei posti. D'altra parte, un aumento della percentuale contrasterebbe con l'altra esigenza, qui rappresentata, di considerare anche il servizio prestato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi insiste?

T R I M A R C H I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Trimarchi.

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al

precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punti prevale l'anzianità di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in province diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5.

Dal senatore Trimarchi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli inse-

gnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partite dall'anno 1947, risultino compresi nella graduatoria di merito per avere ottenuto complessivamente punti 105 su 175.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso di cui all'articolo 2. Per gli insegnanti di cui al precedente comma, il punteggio complessivo assegnato per la valutazione dei titoli va proporzionato al massimo previsto dall'articolo 2, primo comma.

L'iscrizione dell'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa provincia o di province diverse, avviene nella graduatoria di ogni provincia, tenendosi conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di sei decimi per ciascuna prova.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione anche nella graduatoria della provincia nella quale il richiedente abbia ottenuto la residenza da almeno un anno all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio.

La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra provincia o rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno beneficiato dell'aggiornamento ».

T R I M A R C H I. Chiederei che si esaminasse l'articolo 3 con riferimento all'articolo 6. Nell'emendamento sostitutivo da me presentato mi sono sforzato di non apportare alcuna innovazione al testo approntato dal Comitato ristretto, ma solo di dare una forma più organica alla materia presa in considerazione negli articoli 3 e 6 del disegno di legge. Per sincerarmi dell'esattezza delle considerazioni da cui sono partito nel presentare l'emendamento, gra-

direi conoscere l'intendimento del Governo e del relatore su un punto fondamentale.

Nel primo comma dell'articolo 3 si dice: « È istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti ». Quindi, la istituzione della graduatoria è in funzione del concorso che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, deve essere bandito ogni biennio tenendo conto dei posti disponibili al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso stesso e di quello successivo. Questa graduatoria sarà quindi attivante al momento in cui verrà espletato il primo concorso. D'accordo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sì.

TRIMARCHI. Se tale è la volontà del legislatore, la prima applicazione di questa legge avrà luogo allora in occasione della attivazione della graduatoria, cioè quando verrà espletato il concorso. Allora è inutile distinguere le iscrizioni nella graduatoria a seconda di questa e quest'altra ipotesi, e parlare di prima applicazione della presente legge; attivazione della graduatoria e prima applicazione della legge saranno due fenomeni contemporanei, sia pure con riferimento a due situazioni giuridiche diverse, in quanto nella graduatoria provinciale permanente confluiranno gli idonei non vincitori del concorso previsto dagli articoli 1 e 2, insieme a coloro che hanno conseguito l'idoneità con determinati punteggi nei concorsi banditi dal '47 in poi.

Tutto ciò considerato, mi sono sforzato di articolare in maniera più organica le norme contenute negli articoli 3 e 6. Gradirei quindi che l'onorevole rappresentante del Governo ed il relatore accertassero se il testo da me proposto rispecchia esattamente la volontà già consacrata nelle norme stesse.

Il mio emendamento non vuole innovare; su certi emendamenti da noi proposti sia in relazione all'articolo 3 che all'articolo

6 — che, dopo un colloquio con il senatore Donati, mi sono convinto non avevano ragione di essere — ho infatti ritenuto opportuno non insistere.

Debbo fare una precisazione. Nell'emendamento proposto sono incorso in una omissione puramente casuale, non ho cioè aggiunto alla fine del secondo comma la frase: « nonchè gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249 », che deve considerarsi invece inclusa nel mio emendamento. È necessario infatti che siano prese in considerazione le giuste aspettative degli insegnanti che hanno partecipato al ben noto concorso bandito dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana.

In conclusione, con i primi due commi dell'emendamento si esaurisce l'indicazione dei titoli per l'iscrizione: nella graduatoria hanno diritto di essere iscritti coloro che sono stati compresi nella graduatoria di merito del concorso biennale ma non sono stati nominati e coloro che, pure senza essere stati dichiarati vincitori risultano compresi nella graduatoria dei concorsi banditi dal 1947 in poi.

Come avviene l'iscrizione? Nel terzo comma è ripreso il secondo comma dell'articolo 6. La prima parte del comma riguarda la prima delle due ricordate categorie di insegnanti; la seconda parte, quella degli insegnanti che hanno preso parte ai concorsi banditi dal '47 in poi. Mi pare che la formulazione da me proposta serva ad esteriorizzare il nostro punto di vista in maniera adeguata.

È prevista, poi, la possibilità di iscrizione in più di una graduatoria, richiamando quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6. Qui vengono prese in considerazione due ipotesi: che ci sia stato un insegnante il quale abbia preso parte a più concorsi nella stessa provincia, ovvero che abbia preso parte a più concorsi in provincie diverse. Non vi è, nei due testi, una disciplina differente delle due ipotesi. Quindi si può adottare una sola norma che le preveda entrambe. Quale norma si è inteso adottare? Quella che consente, all'insegnante che abbia preso parte a più concorsi in provincie di

verse, di essere incluso in ciascuna graduatoria delle diverse provincie. Siamo d'accordo, su questo.

Z A C C A R I , *relatore*. Si tratta, in sostanza, del testo approvato dal Comitato ristretto.

T R I M A R C H I . Il quinto comma del mio emendamento contiene quanto è previsto nel terzo comma dell'articolo 6.

Nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo in esame è poi detto: « A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore ». E nel terzo comma: « A parità di punti prevale l'anzianità di servizio ». Le due norme non sembrano formulate in maniera sufficientemente chiara. Io le ho considerate unitariamente nel sesto comma del mio emendamento, che recita: « A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio ».

Ho ritenuto, poi, opportuno modificare il quinto comma dell'articolo, nel quale è previsto l'aggiornamento della graduatoria. Quel testo parla di graduatoria « aggiornata e ripubblicata ». Ma, a proposito della istituzione della graduatoria, non si accenna alla sua pubblicazione; non è il caso che se ne accenni a proposito del suo aggiornamento. Sembra opportuno precisare, inoltre, che la graduatoria deve essere aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso.

Infine, l'ultimo comma dell'emendamento da me proposto riprende integralmente l'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, ad eccezione dell'ultima parte da me semplificata con la sostituzione delle parole: « o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5 » con le altre: « o hanno beneficiato dell'aggiornamento ».

M A I E R . È certamente presunzione da parte mia sollevare delle obiezioni ad

una proposta del senatore Trimarchi. Io sono però abituato a vedere, per quel poco di competenza che ho, le norme transitorie separate dalle altre. Preferirei, pertanto che, dopo aver stabilito cosa fare per il futuro, si indicasse, a parte, in sede di norma transitoria, quello che si fa per il passato.

Z A C C A R I , *relatore*. Non si tratta di una norma transitoria.

M A I E R . Noi stabiliamo che da questo momento in poi i posti liberi verranno assegnati in una certa maniera: tanti saranno messi a concorso, tanti andranno a coloro che verranno inclusi nella graduatoria provinciale, eccetera. Ma stabiliamo anche che quanti hanno partecipato a concorsi precedenti verranno inclusi in una determinata maniera, nella detta graduatoria. Questa sarebbe la norma transitoria.

T R I M A R C H I . Vorrei fare un'osservazione, anche con riferimento al titolo « Norme transitoria », che precede gli articoli 8 e 9 del disegno di legge.

Il significato di questa espressione è noto. Le norme transitorie sono quelle che il legislatore ritiene di dettare per disciplinare i fatti, non ancora compiuti, già disciplinati da una legge, alla quale succeda una nuova legge sulla stessa materia; ovvero le situazioni giuridiche interamente esaurite sotto l'imperio della legge precedente. Quindi: o fatto non interamente compiuto o rapporto giuridico non interamente esaurito.

Parlare di norme transitorie con riferimento alla situazione degli insegnanti che abbiano partecipato ai concorsi dal '47 in poi o con riferimento al concorso speciale di cui agli articoli 8 e 9, mi pare del tutto improprio. Non vi è, infatti, alcun riferimento ad una delle due situazioni cui ho fatto cenno; cioè non si prende in considerazione un fatto non ancora non completato sotto l'imperio della vecchia legge, nè una situazione giuridica non interamente esaurita sotto l'imperio della vecchia legge. L'espressione: « norme transitorie » è usata quindi in un significato corrente. Ahimè, nulla c'è di definitivo: siamo transitori anche noi;

immaginiamoci se non debbano esserlo delle norme!

Ad ogni modo, se il collega Maier ritiene di tornare al vecchio testo io non mi oppongo. Ripeto: ho cercato di meglio coordinare le due norme, che non sono propriamente « transitorie ». La formulazione da me proposta sembra più chiara perchè, a proposito della graduatoria, è necessario distinguere i seguenti tre momenti: 1) istituzione della graduatoria; 2) attivazione della graduatoria e prima applicazione della legge; 3) aggiornamento della graduatoria.

Ma a tali fini non c'è una prima o successiva applicazione della legge; quindi, a rigore, nemmeno una norma transitoria.

ZACCARI, *relatore*. La proposta del senatore Trimarchi segue, in effetti, una logica ineccepibile; senatore Maier, la norma per gli idonei dei precedenti concorsi non è transitoria, in quanto la graduatoria permanente assorbe tutti gli idonei, dal 1947 ad oggi.

MAIER. Ma potrebbe anche non esistere! Potremmo dire: da oggi in avanti si fa così e del passato ci disinteressiamo. Ecco perchè è transitoria!

ZACCARI, *relatore*. Ma non ce ne disinteressiamo; e allora non si può parlare di norma transitoria. Comunque, siccome la proposta del senatore Trimarchi non muta la sostanza del testo in esame, io mi rimetto all'opinione del Governo.

BASILE. Sono sostanzialmente d'accordo con la proposta del senatore Trimarchi, anche per i motivi che ho espresso ieri. Effettivamente, le norme relative agli idonei dei precedenti concorsi avrebbero dovuto avere carattere, in senso ampio, di sanatoria. Purtroppo così non è stato, e non è questo lo spirito della legge, che è rivolta piuttosto al futuro, tendendo a passare sopra situazioni di fatto, che pure avrebbero meritato un diverso riconoscimento. Tanto vale, allora, disciplinare la materia delle graduatorie provinciali in un unico articolo.

Tuttavia, per non creare difficoltà in ordine agli altri emendamenti che noi intendiamo apportare agli articoli in questione, sarebbe opportuno, per il momento, soprassedere sull'esame dell'emendamento, con riserva di decidere dopo avere esaminato i vari articoli che si propone siano fusi in una nuova formulazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Trimarchi del suo contributo ai fini di un maggiore chiarimento delle norme che stiamo esaminando, nonché delle spiegazioni date sulla natura — transitoria o meno — delle norme stesse.

Penso che si potrebbe anche sopprimere il titolo « norme transitorie », perchè credo che la cosa non abbia molta importanza; però, senatore Trimarchi, occorre tener presente che la legge ha anche una sua sistematica. Essa tratta prima di tutto la disciplina che sarà valida per tutti i concorsi e, in secondo luogo, la iscrizione nelle graduatorie di tutti coloro che si trovano in determinate condizioni dal 1947 in poi.

Ciò premesso, dichiaro tuttavia che io accetto la dizione del senatore Trimarchi, per quanto concerne i due commi, sesto e settimo da lui proposti: « A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio. »; e: « La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso ».

Questi due commi, la cui formulazione mi sembra effettivamente più chiara, dovrebbero sostituire, rispettivamente, il terzo e il quinto comma dell'articolo 3.

TRIMARCHI. Non ho nulla in contrario.

ZACCARI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. I due commi, nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi, vengono quindi accettati dal rappresentante del Governo in sostituzione del terzo e del quinto comma dell'articolo 3.

Comunico ora alla Commissione che è stato presentato dal senatore Basile un

emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo 3 con il seguente:

« Per ciascun concorso si forma una graduatoria ad esaurimento dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso; a parità di punti prevale l'anzianità di servizio.

Ciascuna graduatoria segue quella del concorso precedente ed in tale ordine costituiscono una graduatoria unica ad esaurimento ».

Z A C C A R I , *relatore*. Il principio di una graduatoria ad esaurimento non può essere accolto in questo disegno di legge

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Basile.

(Non è approvato).

Dai senatori Scarpino, Romano, Piovano, Farneti Ariella, è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole. « e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5 ».

S C A R P I N O . L'emendamento mira a non escludere tassativamente i maestri promossi e quelli anziani, che hanno acquisito tanti meriti negli anni di servizio prestati nella scuola, e di cui tutti ci preoccupiamo. Mettendo la norma che proponiamo di sopprimere in relazione agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, si rileva soprattutto un contrasto evidente tra l'affermazione del Governo, che non intenderebbe deludere le legittime aspettative degli anziani, e lo spirito di tutto il disegno di legge che esclude,

invece, da qualsiasi beneficio sia i promossi che gli anziani.

Respingendo il nostro emendamento all'articolo 2 — che mirava ad includere nella graduatoria di merito i maestri promossi — si è dimostrata una ben decisa volontà di eliminare, dal 1° ottobre 1968, tutti i maestri che fin'oggi sono riusciti ad ottenere, o meglio, hanno potuto aspirare ad ottenere, gli incarichi e le supplenze. E ciò verrebbe confermato in maniera tassativa, se dovesse rimanere l'attuale formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

L'onorevole Sottosegretario ha tenuto a chiarire che gli idonei dei concorsi precedenti e quelli che avranno acquisito l'idoneità attraverso il concorso di cui al disegno di legge in esame, « potranno » e non « dovranno » ripetere il concorso. Ma le sue argomentazioni — intese a tranquillizzare noi tutti nel senso che gli iscritti nella graduatoria decennale non saranno scavalcati e spinti verso gli ultimi posti, dai nuovi idonei che, certamente, raggiungeranno nei concorsi i punteggi più alti — non sono apparse convincenti. Essi infatti saranno scavalcati e costretti ad arretrare sino agli ultimi posti, fino ad essere esclusi. Questi idonei, per potere rientrare nella graduatoria permanente dovranno affrontare un nuovo concorso, quanto meno dovranno avere l'idoneità per restare nella graduatoria permanente e, quindi, godere di quanto stabilito nel quarto comma dell'articolo 4 che ritiene validi, se non vado errato, ai fini degli incarichi e delle supplenze, solo gli iscritti nelle graduatoria permanente provinciale.

Il disegno di legge deve essere modificato in questo punto e in altri sui quali presenteremo pure emendamenti, perchè non permanga in noi la constatazione, amara e dolorosa, che tutti abbiamo fatta che i promossi con quattro anni di servizio per esempio, non potranno aspirare al concorso, e nemmeno sperare di ottenere incarichi e supplenze, salvo — in mancanza di disponibilità nella graduatoria permanente — a fare la domanda ai rispettivi direttori didattici per avere una sistemazione almeno annuale.

ZACCARI, *relatore*. L'emendamento soppressivo, proposto dai senatori Scarpino ed altri, tende in sostanza, a mio avviso, a creare una graduatoria ad esaurimento il cui principio è stato già respinto dalla Commissione allorchè non è stato accolto l'emendamento del senatore Basile.

Esso toglie, per altro, un incentivo agli idonei a partecipare a nuovi concorsi, il che non mi sembra opportuno, perchè non dobbiamo dimenticare che, in effetti, il concorso rimane sempre per tutti la via maestra per accedere ai ruoli.

Per queste considerazioni, ritengo di non potere esprimere parere favorevole.

SCARPINO. Fino a quando lei non me lo avrà dimostrato, io non potrò capire, anche per quello che ci dicono le linee direttive del Piano della scuola dell'onorevole Gui, come sarà possibile — a meno di non arginare, contenere il gettito dei diplomati nel decennio — assicurare a questa categoria una sistemazione definitiva, quando si introducono norme aventi lo scopo di stimolare a rifare i concorsi.

Avrei accettato questo meccanismo qualora alcune norme avessero mirato a limitare il numero dei diplomati che vengono fuori annualmente dagli istituti magistrali privati e statali, al fine di stimolare, appunto, nell'interesse della scuola, una preparazione più aderente alla realtà e alle esigenze della nostra società. Ma questa assicurazione non è stata data, e il presente disegno di legge, definito da un collega della maggioranza « provvedimento-tampone » rimane tale; e proprio non ha senso, nel contesto di quella riforma che si vuole operare nell'ambito della scuola.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vi è dubbio che tutto quello che c'è da dire su questo argomento è stato già detto.

L'esaurimento della graduatoria che può protrarsi per più di dieci anni è un problema che è stato già chiarito, illustrato e trattato durante la discussione della legge relativa ai direttori didattici e, molto larga-

mente credo, anche in occasione di questo disegno di legge. Quanto al resto, il senatore Scarpino, quando dice che questi insegnanti andranno certamente in coda alla graduatoria perchè saranno scalvacati dai nuovi concorrenti, parte dal presupposto — che non coincide certamente con quello del Governo — che gli idonei dei nuovi concorsi raggiungeranno punteggi più alti di quelli degli idonei dei precedenti concorsi. Su che cosa basa questa sua convinzione? È soltanto una sua supposizione, ed io potrei supporre con la stessa validità, che accadrà il contrario! Non mi sento, pertanto, di condividere l'opinione del senatore Scarpino, secondo cui promossi e anziani si troveranno in condizione di inferiorità rispetto agli altri.

Per quanto concerne il valore di questo provvedimento — l'ho già detto nella seduta di ieri — anche secondo la considerazione del Governo le norme proposte non risolvono tutti i problemi degli insegnanti. Non riconoscerlo, sarebbe illogico e irrazionale; ciò non toglie che esse vengano incontro, in misura notevole, a determinate situazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Scarpino ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera.

(Sono approvati).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3 nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi, di cui do nuovamente lettura:

« A parità di punteggio complessivo costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio ».

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi e di cui do nuovamente lettura:

« La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso ».

(È approvato).

TRIMARCHI. In ordine all'ultimo comma, tutto dipende dall'atteggiamento che la Commissione assumerà sull'articolo 5. La formulazione da me adoperata, più generica e comprensiva, consente, diciamo, anche l'adozione della materia di cui all'articolo 5: non pregiudica nulla.

PRESIDENTE Direi, comunque, di rinviare la deliberazione sull'ultimo comma, e quindi sull'articolo 3 nel suo complesso, in attesa che la Commissione definisca il suo atteggiamento sull'articolo 5, cui il comma stesso si ricollega.

Passiamo, quindi, all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nella determinazione dei posti vacanti da considerare disponibili al 1° ottobre di ogni anno scolastico, per la nomina degli iscritti nella graduatoria permanente, va esclusa l'aliquota di un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia da riservare per eventuali trasferimenti da altre province.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

Metto ai voti il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione ha approvato, in sede referente, una nuova formulazione del secondo comma di tale articolo, del seguente tenore:

« Un quarto dei posti di ruolo normale, vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente ».

ZACCARI, relatore. Abbiamo spiegato in sede referente come la nuova formulazione serva solo a chiarire un testo suscettibile di equivoche interpretazioni.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4, nella nuova formulazione proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Sempre all'articolo 4, è stato presentato, dai senatori Scarpino ed altri, un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma

R O M A N O . Se venisse mantenuto il quarto comma — che in sostanza dichiara che le graduatorie provinciali permanenti rimangono valide anche per il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali — finiremmo con l'escludere definitivamente, anche per gli incarichi e le supplenze, coloro che, pur non avendo titoli di abilitazione, hanno servito nella scuola per 15-20 anni; la precedenza andrà infatti agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

Proponiamo, pertanto, la soppressione del comma in questione, e su di essa insisteremo, almeno fino a quando la maggioranza non ci dirà come sarà utilizzato questo personale che rimarrebbe escluso dalla scuola, dopo avervi prestato valido servizio per un periodo di tempo anche abbastanza lungo.

Z A C C A R I , *relatore*. Tra gli aspetti positivi del presente disegno di legge, io mi ero permesso di sottolineare anche il fatto che attraverso la graduatoria permanente da esso prevista, i Provveditori sarebbero stati in grado di coprire, col 1° ottobre, tutti i posti vacanti disponibili. E mi pare che questo primo argomento sia molto importante.

Quanto al comma in discussione, esso riguarda gli incarichi e le supplenze annuali, e non le graduatorie provinciali per le supplenze temporanee, che rimangono.

Un terzo elemento positivo, su cui mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione, è il seguente: i maestri anziani, che avranno raggiunto l'idoneità nel concorso speciale, saranno iscritti nella graduatoria permanente provinciale. Ma

nel concorso speciale viene valutato — e in modo rilevante — anche il servizio prestato. Proprio questa è, di conseguenza, la strada per aiutare il personale in questione.

S C A R P I N O . La norma non è chiara.

Io mi richiamo al dovere che lo Stato ha di tutelare i diritti acquisiti dai maestri fuori ruolo, anche se sprovvisti di titoli di promozione e di idoneità, perchè si tratta di un patrimonio di esperienze e di sacrifici, che non può non essere riconosciuto.

Ma così com'è formulato, il quarto comma dell'articolo 4, esclude *sic et simpliciter* tutti i promossi e gli anziani con molti anni di servizio. Quindi, o lo modifichiamo — e potremmo anche accettare una modifica che ci venga suggerita dall'onorevole Sottosegretario — o altrimenti non compiremo certamente un atto di giustizia nei confronti della categoria.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può accogliere l'emendamento. Il quarto comma dell'articolo 4 — che segue un criterio cui è impostato tutto il disegno di legge — se venisse modificato nel senso indicato, muterebbe la sostanza dello stesso disegno di legge.

Devo dire, d'accordo con il relatore, che il comma in questione è legato all'articolo 8 del disegno di legge, nel quale si prevede la possibilità per gli insegnanti non di ruolo di partecipare ad un concorso speciale e quindi di immettersi nella graduatoria degli idonei.

Circa il presunto mancato riconoscimento, senatore Scarpino, del sacrificio di questi maestri, con quindici o venti anni di insegnamento, devo rispondere che, al contrario, nel concorso di cui all'articolo 8 il servizio prestato dagli insegnanti non di ruolo viene valutato, ai fini dell'immissione nella graduatoria, in modo particolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Scarpino.

(Non è approvato).

All'articolo 4 è stato presentato dal senatore Basile un emendamento tendente a sopprimere, all'ottava riga del quarto comma, la parola: « permanente ».

B A S I L E . Non insisto su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . All'articolo 4 è stato infine presentato, dai senatori Scarpino ed altri, un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma le parole « lo conservano » alla fine del comma, con le altre: « sono immessi nel ruolo soprannumerario ».

S C A R P I N O . Questo emendamento riguarda i « triennialisti ». Sulla questione vi è stato un ampio dibattito, nel corso del quale sono state manifestate preoccupazioni anche da parte dei colleghi della maggioranza. Noi riteniamo che, per i sacrifici che hanno affrontato nell'insegnamento triennale, per la particolare destinazione che essi hanno avuto nelle scuole speciali, questi maestri debbano essere senz'altro immessi nel ruolo soprannumerario.

S T I R A T I . Nella discussione generale avevo anch'io, in un primo momento, preso in considerazione la posizione dei triennialisti. Ma gli argomenti svolti dal rappresentante del Governo e da altri oratori mi hanno convinto che, se noi accettassimo questo emendamento, creeremmo un'ingiustizia nei confronti di tutti coloro che hanno prestato un numero notevole di anni di servizio.

Per questi motivi, ritengo che l'emendamento non possa essere accolto.

Z A C C A R I , *relatore*. Sulla posizione dei triennialisti anch'io avevo espresso nella mia relazione e durante la discussione notevoli perplessità. Però mi sono convinto che non si possa creare una situazione particolare per questi insegnanti, in primo luogo perchè si determinerebbe un precedente pericoloso rispetto ai triennialisti della scuola media, ai quali non si è riconosciuto alcun diritto di nomina in ruolo; in secondo luogo

perchè degli insegnanti con tre, quattro, cinque anni di servizio verrebbero collocati in una situazione di privilegio rispetto ai colleghi con un numero di anni di servizio maggiore. È la considerazione, convincente, fatta testè dal senatore Stirati. A parte tutto, poi, quello dei triennialisti è un fenomeno limitato ad alcuni provveditorati e non esteso a tutta la scuola primaria italiana.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le osservazioni del relatore: il fenomeno dei triennialisti è veramente molto limitato. Chi ha avuto l'incarico triennale si è trovato in condizioni molto particolari, da mettere in relazione alla provincia di residenza.

L'emendamento del senatore Scarpino è poi nettamente contrastante con un precedente l'emendamento, da lui stesso proposto, con il quale egli voleva venire incontro alle esigenze degli insegnanti con dieci anni di servizio, perchè tra gli insegnanti con dieci anni di servizio ci sono degli idonei e dei non idonei che verrebbero certamente posti dopo quelli con incarico triennale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scarpino ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto comma, nel testo di cui si è data lettura.

(Sono approvati).

Pongo ai voti l'articolo 4, nel suo complesso, nel testo emendato al secondo comma.

(È approvato).

Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione

a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Dal senatore Trimarchi è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

TRIMARCHI. Sembra strano, onorevoli colleghi, che i titoli di cultura vengano presi in considerazione, non in occasione dell'iscrizione, ma in un momento successivo, se ed in quanto siano conseguiti entro il biennio al quale si riferisce la nuova valutazione e, quindi, con modifica della graduatoria. L'emendamento è stato da me presentato anche per un impegno che ho assunto, nei confronti del collega Angelilli, il quale, non avendo potuto presentare questo emendamento perchè non fa parte della Commissione, mi ha chiesto di presentarlo in sua vece.

ZACCARI, *relatore*. I termini del problema posto da questo emendamento — già lungamente discusso in sede referente ed in sede di Sottocomitato, sedi nelle quali la soppressione ora proposta è stata oggetto anche di votazione — sono noti. Se alla graduatoria permanente si vuole attribuire il carattere di pura registrazione degli idonei, non dovrebbe esserci alcun aggiornamento, nè quanto al titolo di cultura, nè quanto al titolo di servizio. Ma la Camera dei deputati ha inserito nel disegno di legge l'articolo 5, per spingere gli idonei a migliorare la loro cultura. Il motivo ha una sua indiscussa validità, e le conseguenze di una sua eventuale soppressione vanno attentamente considerate.

Ad ogni modo, dato che in sede referente io avevo espresso parere favorevole alla soppressione, in questo momento mi rimetto all'opinione del Governo e della Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è dell'opinione che si debba mantenere l'articolo, che non contrasta con

le argomentazioni, già espresse nella discussione degli altri articoli, riguardo alla trasformazione della graduatoria permanente in un concorso per titoli, anche in considerazione delle difficoltà che deriverebbero dalla proposta soppressione.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Voterò contro l'emendamento soppressivo, in accordo con quanto ha detto la rappresentante del Governo, perchè penso che qualsiasi occasione si offra per incoraggiare coloro che si dedicano all'insegnamento a migliorare la propria cultura debba essere presa in attenta considerazione, ancor più quando si tratta della scuola elementare, dove esiste la possibilità reale di acquisire determinati titoli di cultura.

MAIER. Dichiaro che voterò contro la soppressione dell'articolo 5 per le ragioni addotte dalla rappresentante del Governo, pur tenendo a chiarire che ritengo impensabile che chi consegue nuovi titoli di cultura non si assoggetti ad un nuovo concorso.

BASILE. Per tutto quello che è stato detto nelle precedenti discussioni, dovrei votare a favore di questo emendamento. È indiscutibile che l'articolo 5, uno dei punti più contraddittori del disegno di legge, dimostra l'infondatezza di certe prese di posizione della maggioranza nei confronti del disegno di legge stesso.

Voterò tuttavia contro l'emendamento perchè non ho abbandonato ancora la speranza che la Commissione riveda un po' le sue posizioni e faccia un esame di coscienza per quanto riguarda la valutazione anche dei titoli di servizio. Dopo aver approvato un articolo con la sanzione del riconoscimento dei titoli di cultura e l'aggiornamento della graduatoria, non vedo come si potrà ancora giustificare — sul piano giuridico, sul piano morale, sul piano umano — il rifiuto di riconoscere i titoli di servizio. E ciò, a parte la già rilevata contraddizione tra il riconoscimento dei titoli di cultura acquisiti nel biennio e il negato riconoscimento dei titoli di cultura acquisiti dagli idonei dei

precedenti concorsi all'atto della prima iscrizione nella graduatoria permanente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Trimarchi.

(Non è approvato).

A questo articolo è stato presentato dai senatori Scarpino ed altri il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero testo:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, sia in sede di prima istituzione sia in sede di aggiornamento biennale, possono chiedere che il punteggio loro assegnato venga integrato in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio, acquisiti dopo il concorso che ha dato luogo all'iscrizione nella graduatoria permanente o nel biennio, sulla base della tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale ».

S C A R P I N O . Si tratta di un emendamento che, dopo un'approfondita valutazione del disegno di legge, i senatori Zaccari e Zenti proposero in sede referente e nel Comitato ristretto.

Il Governo rispose cercando di convincere la Commissione che l'inserimento, nell'articolo 5, dopo le parole « a titolo di cultura superiore », delle altre « e di servizio », avrebbe sconvolto il meccanismo della legge.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lei interpreta sempre un po' a modo suo le dichiarazioni del Governo!

S C A R P I N O . L'interpretazione è esatta. Lei, onorevole Sottosegretario, ha detto che la nuova formulazione di questo articolo avrebbe sconvolto il meccanismo della legge, in quanto avrebbe riaperto le graduatorie ad esaurimento.

La nostra parte invece insiste proprio sulla graduatoria ad esaurimento, e ritiene che il riconoscimento dei titoli di servizio, oltre quelli di cultura superiore, potrebbe

dare maggiore fiducia a coloro che tante pressioni hanno fatto per venir definitivamente sistemati.

Si tratta di un emendamento proposto dalla maggioranza, che ho fatto mio; quindi mi richiamo al senso di responsabilità dei colleghi della stessa maggioranza.

T R I M A R C H I . Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

B A S I L E . Dichiaro anch'io di aderire a questo emendamento.

Z A C C A R I , *relatore.* Il senatore Scarpino ha fatto richiamo al senso di responsabilità ed io lo seguirò in questo richiamo.

In effetti, si tratta dello stesso emendamento presentato dal senatore Zenti e dal sottoscritto durante la discussione in sede referente. Occorre però fare una distinzione.

Concordo, ovviamente, sul merito dello emendamento perchè, come ho detto prima, se debbono essere valutati ai fini dell'aggiornamento i titoli di cultura, evidentemente debbono essere valutati anche quelli di servizio.

Di fronte, tuttavia, all'obiezione dell'onorevole Sottosegretario — secondo cui, snaturando completamente la legge, dalla graduatoria permanente (che praticamente registra soltanto il voto di idoneità dei singoli concorrenti) l'emendamento porterebbe ad un concorso per titoli biennale, che non potrebbe essere accolto in alcun modo dal Ministero della pubblica istruzione — io credo opportuno (proprio per il senso di responsabilità richiamato dal senatore Scarpino) non creare un ostacolo insormontabile alla approvazione del disegno di legge, sia pure nel testo attuale.

Per queste considerazioni, non ho difficoltà ad accettare la tesi espressa dal rappresentante del Governo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ringrazio il senatore Zaccari per l'interpretazione data alle mie dichiarazioni; ma debbo fare una rettifica.

Ho chiarito ai membri della Commissione l'andamento della discussione su questo argomento all'altro ramo del Parlamento.

Preso in considerazione l'aggiornamento della graduatoria con i titoli di servizio e di cultura, i Ministeri che lavorano di concerto con quello della pubblica istruzione hanno rilevato che si veniva così a configurare una graduatoria di concorso per titoli, da indirsi ogni due anni. Ciò si sarebbe verificato solo per gli insegnanti elementari, tra tutti i dipendenti dello Stato, il che non poteva essere assolutamente accolto.

È questo il motivo per cui il Governo non accoglie l'emendamento che valuta i titoli di servizio. Credo che tra la mia dichiarazione e l'interpretazione del senatore Scarpino ci sia quella lieve differenza, che è stata colta dal senatore Zaccari quando ha fatto appello al senso di responsabilità.

S C A R P I N O . Il senatore Zaccari è sempre meno convinto dell'efficacia di questa legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 presentato dai senatori Scarpino ed altri.

(Non è approvato).

T R I M A R C H I . Prima che sia messo ai voti l'articolo 5, vorrei chiedere un chiarimento.

I concorsi previsti dall'articolo 1 devono essere banditi entro il 31 luglio, ad anni alterni. Ammesso, quindi, che questo disegno di legge venga tempestivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento e che il primo concorso possa essere bandito questo anno, con riferimento ai posti disponibili al 1° ottobre 1966 e al 1° ottobre 1967, il concorso successivo dovrà essere bandito il 31 luglio 1968.

È augurabile che questi concorsi vengano espletati il più rapidamente possibile; tuttavia, poichè un certo periodo di tempo sarà pur necessario, sarebbe opportuno, a mio giudizio, che l'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 3, quinto comma,

venisse eseguito subito dopo l'espletamento di ogni nuovo concorso.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se non si vuole parlare di biennio si può dire: « nell'intervallo tra un concorso e l'altro »; ma un biennio è necessario lo stesso. Di solito i concorsi magistrali richiedono un anno, e le nomine datano dal 1° ottobre dell'anno successivo al concorso relativo. Nel caso in esame per il concorso bandito nel 1968 le nomine saranno al 1° ottobre 1969. Così si arriva al biennio.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5, nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'ultimo comma dell'articolo 3, accantonato in attesa delle decisioni della Commissione sull'articolo 5, testè approvato.

Poichè il senatore Trimarchi non insiste sulla formulazione dell'ultimo comma da lui proposta, metto ai voti tale comma nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 125 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anzichè nella provincia in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.

Ricordo che la Commissione, in sede referente, ha proposto le seguenti modifiche a questo articolo: aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « nonchè gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1º agosto 1962, n. 1249 »; sostituire, nel secondo comma, al numero « 125 » il numero « 25 ».

I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 6; tale emendamento deve ritenersi precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dagli stessi senatori, con il quale esso era collegato.

È altresì precluso il seguente emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma, presentato dai senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano e Granata:

« Gli insegnanti elementari, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto in uno dei concorsi magistrali, non meno di sei decimi in ciascuna prova di esame, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole elementari statali mediante concorso per soli titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento.

Le graduatorie distinte in due gruppi, idonei e promossi, sono compilate sulla base del punteggio delle prove di esame e dei titoli.

Si procede alla nomina dei promossi una volta esaurite le nomine degli idonei.

Alle graduatorie di cui al presente articolo è assegnato il 35 per cento di tutti i posti disponibili e vacanti alla data del 1º ottobre di ciascun anno scolastico ».

Metto ai voti l'emendamento al primo comma, già approvato, in sede referente, dalla Commissione.

(E approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(E approvato).

Il senatore Basile ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del punteggio assegnato alla valutazione dei titoli, da effettuarsi separatamente per i titoli di cultura, di servizio e delle benemerienze, in relazione ai nuovi massimi di cui al secondo comma dell'articolo 2 ».

B A S I L E . Questo emendamento si riferisce al sistema di riduzione del punteggio di quelli che hanno ottenuto l'idoneità, col vecchio computo dei punteggi, che si fa prendendo il punteggio complessivo dell'iscrizione nella graduatoria di merito, e scomponendolo nella parte relativa al punteggio di esame e nella parte relativa al computo dei titoli. Ora, nel vecchio sistema le proporzioni tra titoli di servizio, titoli di cultura e quelli di benemerienza sono diverse da quelle del nuovo sistema. Col mio emendamento, propongo di non limitare la scomposizione del vecchio punteggio che deve essere ridotto ai massimali previsti dal nuovo sistema, soltanto al punteggio d'esame e a quello dei titoli, ma di portarla più avanti sino ad includere anche il punteggio dei titoli. Dovrebbero cioè essere separatamente ridotti ai nuovi massimali anche il punteggio relativo al servizio, quello relativo alla cultura e quella relativo alle benemerienze.

Tale sistema, che può portare una maggiore complicazione nei calcoli, assicura una maggiore perequazione, una maggiore corrispondenza dei risultati dell'esame fatto allora, con le norme che regolano i concorsi fatti adesso, ed altresì una maggiore valutazione del titolo di servizio (il massimale assegnato ai titoli di servizio era, infatti, nel vecchio sistema, inferiore a quello del nuovo sistema). Quindi, da una parte maggiore giustizia e corrispondenza tra vec-

chie e nuove valutazioni; e, dall'altra, nessuna modifica al sistema della legge (si tratta solo di fare tre operazioni matematiche, invece di una).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò che lei propone, senatore Basile, è contro quanto lei desidera, perchè i nuovi massimali sono: 14 punti ai titoli di cultura, 10 punti ai titoli di servizio; qui si parla di aggiornamento della valutazione dei titoli, che viene rapportato al punteggio complessivo (cioè 14 più 10 più uno; totale: 25). Ora, con la sua proposta, chi ha maggiori titoli di servizio potrebbe perdere dei punti; punti che non perderebbe col sistema di cui al comma in esame.

BASILE. Ma attualmente i titoli di servizio sono computati, come massimale, nella proporzione di 10 a 25, mentre nel vecchio sistema la proporzione era di 18 a 75.

ZENTI. E quindi ha ragione l'onorevole Sottosegretario!

BASILE. Può sembrare così, ma è il contrario! Se i titoli vengono rapportati separatamente, si ottiene un notevole vantaggio. Porto un esempio. Un candidato, che nel concorso raggiunge il massimo dei titoli di servizio ma non ha titoli di cultura o altri titoli, entra nella graduatoria con 18 voti. Se dividiamo per tre, entra con sei voti; se, invece, facciamo la proporzione e non dividiamo per tre, il punteggio aumenta.

Probabilmente non sono riuscito a spiegarvi, ma sono sicuro di dire il giusto.

ZACCARI, *relatore*. Sono contrario.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contraria per le ragioni anzidette: sono sicura che l'emendamento non reca i vantaggi sperati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Basile.

(Non è approvato).

I senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano e Granata hanno presentato il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti:

« Gli insegnanti non di ruolo che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo e che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, saranno iscritti in una graduatoria di merito riservata nella provincia in cui hanno ottenuto l'incarico triennale.

I suddetti insegnanti hanno la precedenza nell'assunzione in ruolo e conservano il diritto all'incarico triennale fino alla data della loro assunzione ».

Tale emendamento è precluso; in conseguenza di ciò gli stessi senatori propongono in via subordinata il seguente emendamento:

« Gli insegnanti con incarico triennale ottenuto in base all'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, verranno assunti in ruolo nella misura di un quinto dei posti che si renderanno vacanti il 1° ottobre di ogni anno scolastico, relativamente ai tipi di scuole e classi per le quali hanno ottenuto l'incarico triennale.

I suddetti insegnanti conservano il diritto all'incarico triennale fino alla data dell'assunzione in ruolo ».

SCARPINO. Tutti sappiamo che questi triennialisti godono di un contratto di impiego con lo Stato differente rispetto a quello di altri supplenti. Ora, secondo il testo in esame, a me pare che queste persone siano sacrificate e non abbiano alcuna garanzia in ordine al riconoscimento dei diritti da loro acquisiti durante l'insegnamento; infatti il diritto a conservare, fino ad un certo tempo, l'incarico triennale, così come previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, con il presente disegno di legge, in dipendenza del particolare tipo di contratto, non viene riconosciuto.

Insistiamo, in via subordinata, perchè almeno una certa parte di tali posti sia riservata a questi insegnanti.

ZACCARI, *relatore*. A mio giudizio questo emendamento è precluso dalla votazione che ha avuto luogo precedentemente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso di aver chiarito nelle risposte precedenti le ragioni della posizione contraria del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento, già approvato in sede referente dalla Commissione, tendente a sostituire, nel secondo comma, il numero « 125 », con l'altro: « 25 ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

I senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi hanno presentato un emendamento soppressivo del terzo comma.

TRIMARCHI. A proposito di questo emendamento mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul testo del quinto comma dell'articolo 3 da me proposto in sostituzione di quello trasmesso dalla Camera. In tale comma era detto: « Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione anche nella graduatoria della provincia nella quale il richiedente abbia ottenuto la residenza da almeno un anno all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ». Questo testo differisce da quello proposto dalla Commissione per il quale all'avente diritto è data facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria della provincia dove ha la residenza, anzichè in quella dove ha conseguito l'idoneità. Tale disposizione pare contenere una certa illogicità. Il

testo dell'articolo 3, da noi approvato, prevede infatti che l'insegnante idoneo in concorsi di diverse province possa chiedere l'iscrizione nelle varie graduatorie. Ora perchè a una persona residente, ad esempio, nella provincia di Roma e che, risultata idonea in un concorso a Milano e altrove, ha la possibilità di iscriversi in più graduatorie, deve essere preclusa la possibilità — ferma restando l'iscrizione nelle varie graduatorie — di ottenere anche l'iscrizione nella provincia dove da almeno un anno ha fissato la propria residenza? Se avessimo affermato il principio che si può essere iscritti soltanto in una graduatoria, la conseguenza sarebbe stata pacifica; ma siccome procediamo da una premessa diversa — e cioè la possibilità per gli insegnanti di iscriversi in più graduatorie — la conseguenza deve essere diversa.

ZACCARI, *relatore*. L'emendamento soppressivo del senatore Trimarchi non può essere accettato perchè produrrebbe senza altro dei gravi squilibri.

TRIMARCHI. Ma non è già stata prevista la possibilità di iscriversi in più graduatorie?

ZACCARI, *relatore*. Sì, ma di diverse province; e il disegno di legge ammette l'iscrizione nella provincia nella quale si è residenti da almeno un anno. Ma ammettere che si possa essere iscritti anche nella provincia di residenza, per favorire evidentemente alcuni candidati, soprattutto in rapporto alle idoneità conseguite a Roma, e ciò anche se il voto di idoneità dei concorrenti a Roma è sempre notevolmente superiore a quello delle altre province, per il rapporto tra concorrenti e numero di posti, può essere dannoso proprio per coloro che si vogliono favorire. Per questi motivi, non ritengo utile l'emendamento in discussione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa proposta è stata lungamente discussa e si è addivenuti alla stesura del terzo

comma dopo considerazioni come quelle testè svolte dal relatore.

L'emendamento proposto dal senatore Trimarchi creerebbe disparità di trattamento tra i vari idonei e concorrenti alle varie province; coloro che hanno preso la residenza da un anno avrebbero possibilità maggiori rispetto agli altri, e gli idonei non sarebbero tutti sullo stesso piano di parità.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

TRIMARCHI. Allora una persona, solo perchè è costretta dalla necessità a risiedere in una nuova provincia, perde il diritto a iscriversi, ad esempio, in dieci graduatorie?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è così, senatore Trimarchi. Non è questo il significato della disposizione.

TRIMARCHI. Allora, in via subordinata, modifichiamo la dizione dell'emendamento, proponendo di aggiungere, dopo le parole: « anzichè nella provincia », le altre: « o in una delle province ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma, presentato dal senatore Trimarchi.

(Non è approvato).

Il senatore Basile ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del terzo comma:

« A tale punteggio deve essere aggiunto, sempre valutato con i criteri di cui all'articolo 2 quello derivante dagli eventuali titoli di servizio, di cultura, di benemerienze, acquisiti dopo l'espletamento del concorso nel quale è stato conseguito il titolo per l'istituzione della graduatoria stessa ».

BASILE. Con questo emendamento cerco di indurre la Commissione a fare la

valutazione dei titoli di servizio; comunque mi limito, aggiungendo a quanto detto su questo argomento, a fare una sola considerazione.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che variazioni dei titoli di cultura potevano essere ammissibili nell'articolo 5, in sede di aggiornamento della graduatoria, ma mai in sede di formazione della prima graduatoria, perchè ciò avrebbe snaturato lo spirito e la natura stessa del provvedimento. Mi permetto di fare osservare che già una certa valutazione in questa prima iscrizione c'è, quando si fa l'iscrizione mediante l'attribuzione di un punto per ogni concorso superato con non meno di sei decimi, perchè all'atto della formazione della graduatoria avremo iscritti cui sarà assegnato un punto per ogni esame superato precedentemente, per ogni idoneità conseguita.

Non riesco a capire che differenza ci sia tra l'attribuire un punto in più ad ogni esame e l'attribuire un punto, o una frazione di punto, per ogni anno di servizio, magari distinguendo le frazioni da attribuire per gli anni a seconda delle qualifiche ottenute. Praticamente si tratta di una stessa operazione matematica; naturalmente, in questo caso, dovremo anche stabilire le proporzioni di questo punteggio da attribuire per ogni anno di servizio secondo le varie qualifiche ottenute. Ripeto che questa è una proposta che può portare delle difficoltà pratiche, ma non giuridiche e non vedo come questa operazione possa snaturare lo spirito informatore della legge che stiamo approvando.

Dal punto di vista umano è superfluo insistere sull'estrema opportunità di questa variazione che rende indiscutibilmente più giusta e perequata la legge.

ZACCARI, *relatore.* A mio avviso questo emendamento è precluso da votazioni precedenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario per le ragioni anzidette.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Basile.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « anzichè nella provincia », le altre: « o in una delle province ».

(E approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

(E approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 6 che con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

« Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonchè gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 25 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anzichè nella provincia o in una delle province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge ».

(E approvato).

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o in-

compatibili con le norme della presente legge.

(E approvato).

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i Provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che, indipendentemente dai limiti di età, abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiarie e sussidiate, per almeno 10 anni, a decorrere dal 1947, dei quali almeno tre successivamente al 1° ottobre 1960 nelle scuole elementari statali, con qualifica non inferiore a « buono ». Per gli insegnanti che appartengono a categorie di ex combattenti e assimilati e per insegnanti che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali indetti dai Provveditori agli studi e dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 su 175, la durata del servizio è ridotta a 5 anni, ferme restando le altre condizioni.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

Ricordo che la Commissione in sede referente aveva proposto di sostituire il terzo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« Al concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che, indipendentemente dai limiti di età abbiano prestato servizio in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate per almeno dieci anni, a decorrere dall'anno 1946-47, fino all'anno scolastico 1965-66 compreso, dei

quali almeno tre successivamente al 1° ottobre 1960 in scuole elementari statali e popolari con qualifica non inferiore a "buono". Per gli insegnanti che appartengono a categorie ex combattenti e assimilati, che sono vedove od orfani di guerra, vedove od orfani di caduti per servizio, nonchè per insegnanti che abbiano superato le prove di esame in precedenti concorsi magistrali indetti dal Provveditore agli studi e dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana, ottenendo complessivamente meno di 105 punti su 175, la durata del servizio è ridotta a cinque anni, ferme restando le altre condizioni ».

Dai senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano e Granata è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli insegnanti elementari non di ruolo, i quali alla data di pubblicazione della presente legge abbiano almeno tre anni di servizio in scuole elementari statali, sono immessi nel ruolo ordinario mediante concorso per soli titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento, alle quali viene assegnato il 15 per cento di tutti i posti disponibili e vacanti alla data del 1° ottobre di ciascun anno scolastico.

Nell'ambito di ciascuna provincia la richiesta dei posti prevista dal presente articolo, in caso di esaurimento di una delle graduatorie e di cui all'articolo 6, viene assegnata alla graduatoria non ancora esaurita ».

S C A R P I N O. L'articolo 8, così come è stato formulato ed approvato dalla maggioranza, non può a nostro avviso essere accettato neanche con modificazioni. Nei riguardi di questo concorso speciale, relativo ai maestri anziani con dieci anni di servizio e ad alcune migliaia di promossi purchè abbiano cinque anni di servizio, l'onorevole Sottosegretario ha voluto rassicurarci affermando che esso sarà facile e che gli aventi diritto che vi prenderanno parte, quasi sicuramente troveranno posto, una volta raggiunta l'idoneità, nella graduatoria permanente decennale.

Secondo quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario, ritenere che gli idonei anziani del 1947, nel corso dei dieci anni subiranno lo scavalco da parte dei nuovi idonei i quali si presenteranno via via a sostenere il concorso forti di una maggiore preparazione, ed entreranno nella graduatoria permanente, sia una mia presunzione. Ma, onorevole Sottosegretario, la mia non è affatto una presunzione, bensì una preoccupazione, frutto di un esame oggettivo dell'andamento delle cose. Ho la certezza infatti che non sia possibile condividere la previsione del rappresentante del Governo che i maestri in questione saranno sicuramente iscritti nella graduatoria permanente decennale.

Da contatti da me avuti in questi ultimi giorni con gli interessati, ho avuto modo di constatare che molti maestri con 15 o 20 anni di servizio, sono veramente preoccupati soprattutto ricordando la severità di concorsi precedenti, riservati a categorie di vecchi insegnanti.

A parte queste considerazioni, non va dimenticato poi che i posti che saranno assegnati per questo concorso speciale — indicati dal ministro Gui nel numero di cinque o sei mila e dal sottosegretario Badaloni nel numero di dodicimila — sono insufficienti. Infatti il numero dei maestri, tra promossi ed anziani, è veramente imponente raggiungendo le 50 mila unità.

B A D A L O N I M A R I A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Un suo calcolo personale.

S C A R P I N O. Questi sono dati certi, onorevole Sottosegretario. Quindi, saranno circa cinquantamila i candidati del concorso speciale. Ammesso che il concorso venga vinto da cinque o sei mila, un numero altissimo di elementi resterà pur sempre fuori dalla graduatoria.

Vorremmo a questo punto sottolineare che, non aver accettato l'articolo 6 da noi proposto; non aver voluto modificare, secondo i nostri suggerimenti, l'articolo 1; e non aver voluto che questo provvedimento modificasse l'attuale struttura degli istituti magistrali, sono altrettanti indizi che ci fan-

no dolorosamente supporre che davanti ai maestri promossi ed agli anziani, si voglia in realtà chiudere la porta della scuola nella quale con dedizione hanno per anni insegnato.

Proponiamo pertanto che il 15 per cento dei posti venga riservato ai maestri anziani che abbiano 3 anni di insegnamento nella scuola elementare. Una proposta come questa, che non è per nulla demagogica, era già contenuta nelle proposte, dell'onorevole De Capua e dell'onorevole Fabbri, per un concorso speciale con una disponibilità di posti del 60 per cento. Ora è vero che nell'articolo 8 proposto dalla maggioranza non figura più il limite di età ed è altresì vero che non si richiedono più i dieci anni di servizio, dei quali tre prestati posteriormente al 1960 nelle scuole di Stato, ma rimane però il fatto che, espletato il concorso del 1968, una massa considerevole di maestri sarà allontanata dalla scuola.

Per questi motivi, faccio appello al senso di responsabilità degli onorevoli colleghi perchè questo articolo sostitutivo (anche se modificato nella sua stesura) venga accettato, almeno nella sostanza.

Ci deve guidare nella nostra decisione, il principio che chi ha insegnato per molti anni nelle scuole dello Stato italiano ha diritto ad essere tutelato. Il Governo avrebbe dovuto sentire il dovere di intervenire tempestivamente per sollecitare il consolidamento di una posizione giuridica, ed eliminare il rischio, cui questi maestri erano esposti, di venire mandati fuori dalla scuola.

Invito la Commissione a far tesoro, tenendo presente tale principio, di quanto ognuno di noi ha detto in sede referente ed in sede di Comitato ristretto, per rendere veramente efficace il provvedimento nei confronti dei maestri anziani, dei quali si è osato perfino affermare che non sarebbero né capaci né idonei a restare nella scuola.

P R E S I D E N T E . Respingo decisamente giudizi così severi.

S C A R P I N O . Queste cose si dicano apertamente in modo che vengano consacrate nel verbale ed ognuno assuma le proprie responsabilità.

P R E S I D E N T E . All'inizio ho pregato la Commissione di avere una particolare considerazione per questi maestri anziani, dei quali tutti conosciamo ed apprezziamo il lavoro.

S C A R P I N O . Insisto perchè questo emendamento venga votato, pregando i colleghi che intendono apportarvi delle modifiche, di farlo sollecitamente.

Z A C C A R I , relatore. Non posso che esprimere parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Scarpino; esso sconvolgerebbe tutta l'articolazione della legge ed il riparto dei posti.

Se daremo a tutti gli insegnanti elementari non di ruolo con tre anni di servizio la possibilità di partecipare al concorso per soli titoli, danneggeremo gli anziani.

Queste, le ragioni per le quali prego il senatore Scarpino di ritirare il suo emendamento.

S C A R P I N O . Senatore Zaccari, non intendo ritirare il mio emendamento. Tuttavia, tenendo conto di quanto da lei detto in questo momento, posso modificarlo nel senso di portare da tre ad otto gli anni di servizio prestato in scuole elementari statali.

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Respingo decisamente l'accusa del senatore Scarpino, secondo cui il Governo non avrebbe fatto il suo dovere circa la necessaria considerazione degli insegnanti e della loro entrata in ruolo. Il senatore Scarpino parla di insegnanti che hanno dieci, venti anni di servizio. Faccio notare che ai concorsi del 1947, che furono, per tutte le categorie, per titoli con graduatoria ed esaurimento, i posti di ruolo della scuola elementare non arrivavano a 100 mila. Attualmente i posti di ruolo della scuola elementare superano il numero di 220 mila. Non si può quindi dire che il Governo non abbia istituito posti in numero sufficiente o che non abbia offerto la possibilità di mettersi in ruolo.

Inoltre bisogna considerare che, dal 1947 ad oggi, ci sono stati ben tre concorsi speciali che hanno dato grandi possibilità a coloro che avevano un certo numero di anni di servizio. E evidente poi che, quando il senatore Scarpino parla di migliaia di persone che verrebbero della scuola messe fuori è in errore. Egli si riferisce forse anche a coloro che attualmente non sono in servizio.

Infatti gli insegnanti non di ruolo attualmente in servizio non superano il numero di 9 mila; di fronte a tale cifra le preoccupazioni del senatore Scarpino vengono quasi del tutto a cadere o, quanto meno, a perdere parte della loro gravità.

Per queste ragioni il Governo si dichiara contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano e Granata.

(Non è approvato).

I senatori Moneti e Spigaroli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « della presente legge », le altre: « tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente ».

M O N E T I . L'emendamento che ho presentato insieme col senatore Spigaroli ha soltanto lo scopo di rendere ancor più chiaro il disposto del primo comma dall'articolo 8, che — evidentemente con riferimento all'articolo 1 — assegna il 50 per cento dei posti al concorso speciale riservato. Senonchè vanno sottratte, da quella aliquota, le aliquote previste dall'articolo 4. L'emendamento può essere, forse, superfluo, perchè nell'articolo 1 si fa anche riferimento all'articolo 4. Però il comma, alla prima lettura, può far pensare che a disposizione del concorso di cui agli articoli 8 e 9 vi sia il 50 per cento dei posti; un chiarimento sembra necessario.

Z A C C A R I , *relatore*. Ho l'impressione che l'emendamento non muti assoluta-

mente nulla; è solo chiarificatore. Non ho nessuna difficoltà quindi ad accettarlo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo del comma sembra a me chiaro anche così.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 nel testo modificato.

(E approvato).

Al secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Basile ha presentato, al terzo comma, un emendamento tendente a sostituire le parole: « per almeno dieci anni » con le altre: « per almeno otto anni »; a sopprimere le parole: « successivamente al 1° ottobre 1960 »; e, in fine, a sostituire le parole « cinque anni » con le altre: « quattro anni ».

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento, presentato dai senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Granata, tendente a sostituire nel terzo comma alle parole: « per almeno 10 anni, a decorrere dall'anno 1946-1947, fino all'anno scolastico 1965-66 compreso, dei quali almeno tre successivamente al 1° ottobre 1960 nelle scuole elementari statali », le altre: « per almeno 8 anni, dei quali almeno tre nelle scuole elementari statali ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contraria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(Non è approvato).

L'emendamento dei senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, tendente a sostituire, in via subordinata, nel terzo comma, alle parole: « cinque anni », le parole: « tre anni », deve ritenersi precluso.

BELLISARIO. La data che si riferisce all'inizio della decorrenza dei tre anni di servizio nelle scuole elementari statali e popolari, cioè il 1° ottobre 1960, sembra a me ed a molti altri colleghi, troppo restrittiva. Proponerei pertanto di sostituire, alla data del 1° ottobre 1960, quella del 1° ottobre 1950, in modo di dare a questi insegnanti maggiori possibilità, ferma rimanendo la condizione che abbiano svolto tre anni almeno di servizio nelle scuole statali e popolari.

SCARPINO. Noi siamo d'accordo.

ROMAGNOLICARETTONI
TULLIA. Non sono convinta che si faccia cosa opportuna; nel desiderio di venire incontro alla categoria, si allargano le maglie ma non si migliora molto la situazione. Il testo a noi trasmesso ha il pregio di prendere in considerazione coloro che sono in servizio; per cui, tutto sommato, noi saremmo orientati piuttosto a mantenere la dizione così com'è. Se però si insiste, se i colleghi pensano che questa sia veramente una cosa opportuna, se c'è una richiesta giustificata, se il Governo non ha nulla in contrario, una modifica di questo tipo potrebbe anche essere accettata; però invece della data del 1° ottobre 1950, proporrei quella del 1° ottobre 1954, anno a partire dal quale, in realtà, è risultato sempre più complesso avere degli incarichi di questo tipo. Vi diciamo subito che la nostra preoccupazione è una sola: che poi questa modifica provochi degli intralci alla Camera. È vero che noi non dobbiamo preoccuparci di quello che succede nell'altro ramo del parlamento, però è anche vero che il tempo stringe.

BELLISARIO. Mi ero riferito al 1950 perchè mi collegavo ai primi concorsi

magistrali del 1948; posso accettare anche la data del 1954, quando ci furono nuovi concorsi.

ZACCARI, *relatore*. Io sono d'accordo sulla proposta della senatrice Caretoni, di fissare la data al 1954.

BADALONIMARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione si è preoccupata, antecedentemente, di non far uscire dal servizio gli insegnanti fuori ruolo. Con l'emendamento invece si allarga tale possibilità per quelli che non sono in servizio e conseguentemente si riduce la stessa per chi è in servizio. Tuttavia, il 1954 corrisponde al decennio preso in considerazione per il servizio. Mi rimetto dunque alla Commissione, limitatamente alla data del 1954.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento nella formulazione proposta dalla senatrice Romagnoli Caretoni.

(E approvato).

ROMANO. Purtroppo è stato respinto l'emendamento tendente a ridurre, da 10 a 8 gli anni di servizio e pertanto dobbiamo ripiegare sul testo della Commissione che, però, non appare sufficientemente chiaro. Esso stabilisce, ad esempio, che il servizio deve essere stato prestato almeno per dieci anni; occorre precisare: « anni scolastici », a meno che il rappresentante del Governo non dia una interpretazione ufficiale di ciò che si intende per « anno ».

BADALONIMARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per « anno » evidentemente si intende l'anno in cui l'insegnante ha avuto la qualifica.

ROMANO. Dobbiamo dare atto allora che, per « anno » si intende il servizio prestato con diritto alla qualifica. Chiedo che questa interpretazione, data dal rappresentante del Governo, sia messa a verbale in modo che possa servire come norma interpretativa.

S P I G A R O L I . Desidero fare una dichiarazione.

A mio avviso la dizione dell'articolo 8 sarebbe stata più equa se fosse stata accolta la richiesta, da me formulata, di ammettere al concorso speciale anche gli idonei in possesso dell'anzianità di servizio di cinque anni. Questo emendamento — che è stato ritirato e non intendo ripresentare ora — era basato (desidero farlo presente ancora una volta) su un principio valido.

Esso voleva affermare, a salvaguardia degli anziani, la possibilità degli idonei, in possesso dell'anzianità di servizio di cinque anni, ad essere ammessi ai benefici del concorso speciale.

La difesa degli interessi degli anziani, indubbiamente, ha subito delle forti attenuazioni, con l'inserimento del principio che anche gli approvati con cinque anni di anzianità possono partecipare al concorso. Se teniamo presente che gli approvati sono circa 19 mila, e che gli approvati con cinque anni di anzianità certamente superano la metà di questa cifra, possiamo senz'altro concludere che oltre la metà dei posti resi disponibili per il concorso speciale verrà assorbita dagli approvati. Molto più giusto sarebbe stato affermare il principio che la metà dei posti è a disposizione degli anziani e l'altra metà a disposizione degli approvati e degli idonei con cinque anni di servizio.

Desidero richiamare la vostra attenzione sulla particolare circostanza che gli insegnanti che hanno dato una modesta prova, che hanno realizzato modesti risultati nei concorsi, riusciranno ad entrare nei ruoli prima di molti idonei. Questi si troveranno nelle graduatorie permanenti, d'accordo, ma non potranno essere subito nominati (vengono infatti nominati in base ai posti disponibili che sono il 50 per cento dei posti vacanti a partire dal 1965). Al limite, potrebbe verificarsi anche un'altra più grossa iniquità e cioè che qualche idoneo, proprio in virtù delle successive integrazioni che si verificheranno nelle graduatorie permanenti — perchè tutti coloro che raggiungeranno l'idoneità nei prossimi concorsi saranno inseriti — non riesca ad entrare nei ruoli; sappiamo infatti che, dopo dieci anni, gli

idonei vengono cancellati dalle graduatorie stesse.

Per sgravio di coscienza ho voluto far presente nuovamente alla Commissione queste mie perplessità e la mia persuasione che l'articolo 8 così come è formulato non risponde a criteri integralmente giusti, a criteri di equità; ho voluto far presente questo mio convincimento senza peraltro porre alcun ostacolo a che venga approvato l'articolo in questo testo, che, anzi, approverò così come è stato formulato.

B A S I L E . Desidero un chiarimento in merito ad un argomento che non ho trattato nè ho voluto trattare per non rendere ancora più complessa la situazione. Le idoneità precedenti hanno una certa valutazione nei concorsi attuali; domando se, in questo concorso speciale, il possesso dell'idoneità precedente sarà valutato tra i titoli. Non so infatti se questa valutazione sia valutata dal provvedimento.

B A D A L O N I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il concorso valuta tutti i titoli in possesso del concorrente e quindi anche le idoneità conseguite.

B A S I L E . Praticamente gli idonei che si presentano al concorso hanno una doppia valutazione.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vi è doppia valutazione.

S C A R P I N O . Dichiaro che non concordo con l'emendamento proposto dal senatore Spigaroli...

S P I G A R O L I . Non è un emendamento, ma una dichiarazione!

S C A R P I N O . I promossi si sono anch'essi sacrificati, quindi avrebbero solo la possibilità, se con cinque anni di servizio, di partecipare al concorso speciale. Evidentemente, per un pugno di posti, si accapiglieranno tra promossi e maestri an-

ziani. Pertanto non ritengo fondati i dubbi affacciati dal senatore Spigaroli.

ZACCARI, *relatore*. Il mio pensiero, già espresso in sede referente, è che la preoccupazione del senatore Spigaroli è legittima. Se consentiamo però, agli idonei con cinque anni di servizio, di partecipare al concorso speciale, si può agevolmente prevedere che questi ultimi supereranno i semplici « approvati », i quali resteranno di fatto esclusi da un concorso che è stato invece congegnato esclusivamente per loro.

SCARPINO. Ce n'è uno pure per gli idonei.

ZACCARI, *relatore*. Per gli idonei è stata studiata e predisposta la graduatoria permanente, per gli « anziani » è stato predisposto e congegnato il concorso speciale in esame. Gli anziani hanno il concorso speciale; gli idonei, invece, non solo partecipano al concorso generale della graduatoria permanente provinciale, ma hanno anche la possibilità — se con dieci anni di servizio — di partecipare al concorso speciale. Il senatore Spigaroli comprende che un emendamento in questo senso danneggerebbe quella categoria che, invece, con il concorso speciale vorremmo agevolare.

SPIGAROLI. Un brevissimo chiarimento. Faccio questa ipotesi: due insegnanti fanno, a suo tempo, lo stesso concorso; uno è approvato; l'altro è idoneo. Oggi l'approvato può partecipare al concorso speciale, ed entra in ruolo; l'idoneo ha la graduatoria permanente, e quindi entra in ruolo uno, due, tre anni dopo. Questo è il caso limite che si teme.

BADALONI MARIA *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge, come lei sa, cerca di stabilire nuove norme migliorative per il reclutamento degli insegnanti e per l'accesso ai ruoli; però tiene in considerazione alcune categorie; come ho detto in sede referente, cerca, nei limiti delle possibilità, di aiutare le diverse categorie in maniera armonica.

Quali sono le categorie prese in considerazione? Gli idonei, gli approvati, i maestri con un certo numero di anni di servizio. Le soluzioni proposte cercano di venire incontro, senza creare squilibri, e la maniera, certo non perfetta, ma migliore, sembra proprio quella adottata dalla legge: dare agli idonei la possibilità di fare il concorso generale, e questa l'hanno tutti; poi, di iscriversi nella graduatoria permanente; infine, di partecipare al concorso speciale, se hanno dieci anni di servizio. Gli approvati hanno due possibilità: quella del concorso generale e quella di questo concorso, se hanno cinque anni di servizio. Gli anziani hanno la possibilità di partecipare al concorso generale e a questo concorso. Quindi gli idonei non hanno minori possibilità degli altri. Debbo poi dire che cinque anni di servizio non sono molti, perchè gli idonei vengono portati avanti con gli incarichi e di solito hanno dieci anni di servizio. Tutto questo dico per rassicurare il senatore Spigaroli.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione del senatore Basile debbo dire che certamente, chiunque si presenti a un concorso ha diritto alla valutazione dei suoi titoli: non è che si possa escludere dal concorso speciale la valutazione dei titoli.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, il Comitato ristretto ha proposto una modifica del terzo comma nel testo distribuito ai commissari, che lascia inalterato il contenuto della norma. A me è apparsa opportuna una nuova formulazione. Vi sono delle ragioni per accogliere il testo da me proposto: per esempio, nel testo presentato dal Comitato, si dice che al concorso possono partecipare gli insegnanti non di ruolo che, « indipendentemente dai limiti di età », eccetera; ebbene, tale inciso « indipendentemente dai limiti di età » non si riferisce al servizio al contrario di quanto sarebbe da arguire, ma all'ammissione al concorso. Basta questo per ravvisare l'esigenza di una nuova formulazione della norma, che pure lasci della norma stessa inalterata la sostanza.

Il testo che proporrei è il seguente: « Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a "buono", abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1° ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, è ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove di esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai Provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana ».

Z A C C A R I , *relatore*. Io sono d'accordo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cosa vuol significare la sua diversa collocazione dell'inciso « indipendentemente », eccetera?

T R I M A R C H I . Quell'inciso — che nel testo proposto dal sottocomitato è inserito in un punto dove può far sorgere qualche dubbio — va riferito alle condizioni dell'ammissibilità al concorso, come meglio risulta nel testo da me proposto.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Trattandosi di una modifica di forma, accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 8 nella formulazione proposta dal senatore Trimarchi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 8 nel testo di cui si è data lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti, infine, nel suo complesso, l'articolo 8 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Il senatore Basile ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, gli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio per almeno 15 anni a decorrere dal 1947 e avranno superato i limiti di età per la partecipazione al primo dei concorsi da bandirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono, a domanda, essere iscritti in ruolo speciale chiuso.

Z A C C A R I , *relatore*. Sono contrario.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Trimarchi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

È istituito un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti non di ruolo, in servizio nel 1965 e 1966, che abbiano non meno di 35 anni di età (o 30 se siano capo di famiglia) e abbiano non meno di dieci anni di servizio di insegnamento nella scuola elementare, di cui gli ultimi tre qualificati con il giudizio di « distinto ». L'iscrizione nel ruolo speciale transitorio è disposta in base ad una relazione favorevole e motivata dell'ispettore scolastico della circoscrizione in cui gli interessati hanno prestato servizio

nell'ultimo anno. Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio sono utilizzati nelle segreterie delle direzioni didattiche.

Z A C C A R I , *relatore*. Sono contrario.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(*Non è approvato*).

Dai senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano, Granata, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente:

Art 8-bis.

Nella prima applicazione della presente legge gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono, a domanda e nell'ambito di ciascuna provincia, essere immessi nel ruolo per attività integrative, dopo la frequenza e il superamento di un corso di formazione didattico-pedagogica per la specializzazione in attività integrative, nel ruolo delle scuole per l'infanzia e nel ruolo amministrativo.

S C A R P I N O . Il Governo si è dichiarato ben disposto a istituire le scuole a tempo pieno, le attività integrative e il ruolo amministrativo. Ora questo articolo aggiuntivo che mira a un tal fine, può, a mio parere, essere accettato. È stato rilevato che le ore pomeridiane non possono restare senza attività nè debbono divenire « terra di nessuno »: nel doposcuola pubblico deve essere accolto il maggior numero di alunni, sia che appartengano a categorie ricche sia che appartengano a categorie povere, data la riconosciuta importanza di una efficiente educazione integrativa. Per la scuola elementare si tratta di impostare una politica di integrazione scolastica nuova attraverso complesse misure. Ma è da questi impegni, dalle esigenze della società italiana, che nasce appunto la pro-

posta di emendamento all'articolo 8-bis della quale raccomando l'approvazione.

Z A C C A R I , *relatore*. Non credo che vi sia la possibilità di accogliere l'emendamento nel testo del disegno di legge. Però ritengo che esso potrebbe venire trasformato in un ordine del giorno in cui si invita il Governo a immettere nelle attività integrative gli insegnanti elementari anziani.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che il tema della scuola integrata è un tema in discussione. Non ho espresso nè giudizi, nè opinioni, nè ho fatto dichiarazioni a questo proposito. Ho detto che il Governo alla possibilità — che ha preso in considerazione — di un inserimento degli insegnanti in attività inerenti alla scuola, ha già provveduto mediante un disegno di legge che pende davanti al Consiglio dei ministri. E in ordine a questo argomento potrei accettare solo un ordine del giorno, che non entri nei particolari.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento si intende trasformato in una raccomandazione?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma senza i particolari, relativi allo studio delle materie, e alle attività degli insegnanti nella scuola integrativa.

S C A R P I N O . Udite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ne prendo atto e ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella, Piovano e Granata, propongono inoltre di inserire il seguente:

Art 8 ter

Il servizio prestato in qualsiasi scuola statale, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante, è riconosciuto a tutti gli effetti servizio di ruolo.

Il servizio è computato per un anno intero, sempre che sia stato prestato per non meno di cinque mesi, anche se discontinuo e interrotto.

Il periodo di prova è abolito per tutti gli insegnanti che al momento dell'immissione in ruolo abbiano prestato servizio in qualsiasi scuola statale per almeno un anno.

A tutti gli insegnanti elementari di ruolo sono riconosciuti cinque anni di servizio ai fini dell'anticipata collocazione nello stato di quiescenza conservando gli stessi il diritto ai benefici derivanti dal conglobamento.

ZACCARI, *relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo perchè lo ritengo non pertinente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo mi dichiaro contraria all'articolo aggiuntivo 8-ter.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8-ter presentato dal senatore Scarpino.

(Non è approvato).

I senatori Scarpino, Romano, Farneti Ariella e Piovano, propongono di inserire il seguente:

Art. 8-*quater*.

Nelle scuole elementari statali ai fini della formazione delle classi è richiesto il numero di 10 obbligati; nessuna classe può avere più di 25 alunni.

Gli insegnanti elementari del ruolo soprannumerario passano nel ruolo ordinario normale al compimento del secondo anno di servizio.

ZACCARI, *relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo 8-*quater*.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo mi dichiaro contraria

a questo articolo aggiuntivo 8-*quater*, per essere in contrasto con la legge e per l'onere finanziario che comporta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 8-*quater*.

(Non è approvato).

Essendo stati respinti i precedenti emendamenti, si intende precluso l'articolo aggiuntivo 8-*quinquies*, relativo alla copertura dell'onere finanziario derivante dagli articoli aggiuntivi proposti dagli stessi onorevoli senatori, e respinti dalla Commissione.

Segue l'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.

I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemerite.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ZENTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, è stato richiamato ripetutamente, anzi ricorrentemente, nel corso dei nostri lavori, il fenomeno della disoccupazione magistrale. Da una parte, dunque, è unanimemente riconosciuto l'elevato livello di funzionalità della Scuola primaria, per la sua struttura, per la sua diffusione territoriale e per la sua capacità di corrispondere alle esigenze

educative dell'ordine elementare; dall'altra parte si evidenzia questo aspetto, che è quantitativamente contraddittorio.

Alla fine del 1965 la situazione era la seguente: 110.000 abilitati non di ruolo, 16.500 idonei di precedenti concorsi, 29.000 approvati. Le cause del fenomeno sono ben note: primo, la particolare stratificazione sociale nel nostro Paese; secondo, la scarsa capacità delle famiglie e della scuola stessa ad orientare professionalmente i giovani; terzo, l'eccessivo numero di istituti magistrali, comunque gestiti e qualificati.

Da più parti, in questa Commissione, è venuto il richiamo all'esigenza, non più dilazionabile, di contrastare la portata e gli effetti del fenomeno. Su questo noi non possiamo che concordare.

È stato fatto riferimento, in alcuno degli emendamenti presentati, ad un corso biennale di studi pedagogici a livello universitario e ad un corso di formazione didattico-pedagogica per la specializzazione in attività integrative. *Quod est in votis*. Ma qui, più che di una programmazione concreta, si tratta di una prospettazione di problemi, che figura nella Relazione della Commissione d'indagine e nelle linee direttive, non avveniristica, ma certo non utilizzabile ai fini limitati che il disegno di legge al nostro esame si propone.

È stato affermato da più parti e dallo stesso Governo che, con questo disegno di legge, non ci si illude di risolvere e perciò non si intende risolvere il problema della disoccupazione magistrale. Si intende invece acquisire ai ruoli della scuola primaria, nell'interesse della scuola stessa, particolari categorie di maestri elementari non di ruolo che — per avere conseguito l'idoneità o l'approvazione in precedenti concorsi magistrali; o che, per aver prestato lunghi anni di lodevole servizio — hanno acquisito una grande sensibilità educativa ed una notevole esperienza didattica.

Dall'ansia, ben comprensibile e da tutti condivisa, di colmare, nella maggior misura possibile, lo scarto che verrà a verificarsi fra posti disponibili ed aspiranti aventi diritto, è scaturita la critica di fondo, relativa alla sperequazione fra i prevedibili

effetti della legge e le istanze di occupazione degli insegnanti non di ruolo.

Mi sia consentito ripetere che il disegno di legge al nostro esame non provvede, attesi i suoi scopi e i suoi limiti, all'aumento degli organici, ma rappresenta una chiara premessa per la sistemazione di un notevole numero di maestri non di ruolo, in una fase di sviluppo dinamico della scuola primaria e delle attività ad essa connesse. Mi riferisco alla legge Bellisario, già operante, ma soprattutto ai provvedimenti legislativi, da tutti invocati, riguardanti lo sdoppiamento di classi, il collocamento in aspettativa degli insegnanti di ruolo comandati, l'assorbimento di personale nelle attività integrative della scuola, l'utilizzazione sistematica degli insegnanti di ruolo negli uffici delle divisioni didattiche e degli ispettorati scolastici. Questi provvedimenti potrebbero aumentare di circa 15.000 unità le attuali disponibilità dei posti di ruolo.

Nel corso delle numerose sedute della Commissione e del Sottocomitato, sono emerse tendenze e proposte finalizzate ad ampliare la portata del provvedimento. A queste tendenze ed a queste proposte hanno talora associato il loro consenso gli stessi Commissari della maggioranza. Ma i motivi di ordine giuridico e tecnico esposti dal Governo non si sono potuti disattendere, anche perchè il tempo, questa volta particolarmente avaro, ci pone dei limiti strettissimi ed invalicabili, nell'interesse stesso dei maestri di cui ci occupiamo e ci preoccupiamo.

Credo di poter affermare che tutti, sostenitori ed oppositori del disegno di legge, ispirati da nobili principi di tutela della funzionalità e del prestigio della scuola, nonchè di una numerosa categoria già passata al vaglio di dure prove, di cultura e di servizio, possiamo essere, in fondo, soddisfatti del nostro lavoro, sia pure incompleto ed imperfetto com'è di tutte le cose umane.

Si è data una sistematica, con la regolarità biennale, ai concorsi magistrali; si è conferita giusta priorità di valutazione dei titoli di cultura rispetto a quelli di servizio nei concorsi; si è fissata un'aliquota riservata di posti (10 per cento) per i candidati

più preparati (8 decimi); si è istituita una graduatoria provinciale permanente degli idonei; si è riservato un concorso speciale per i maestri anziani; si è compiuto un atto di giustizia elevando da un quinto ad un quarto i posti riservati ai trasferimenti da una ad altra provincia dei maestri di ruolo; si è stabilito di assegnare gli incarichi e le supplenze annuali agli iscritti nella graduatoria permanente, colmando così, per molti di essi, le ansie dell'attesa, nelle more di tempo intercorrenti fra l'iscrizione nella graduatoria e l'assunzione in ruolo; e, infine, si sono apportati correttivi ed integrazioni al testo pervenutoci dalla Camera, come il riconoscimento dell'idoneità ai maestri della Regione siciliana, di cui alla legge 1º agosto 1962, n. 1249; l'estensione, alle vedove ed agli orfani di guerra e dei caduti per cause di servizio, della riduzione da dieci a cinque degli anni di servizio prescritti per l'ammissione al concorso speciale, eccetera.

Ora in una situazione di interessi estremamente differenziati, quale è quella in cui ci siamo venuti a trovare, non era possibile fare di più e di meglio. I maestri italiani saranno grati e riconoscenti per la sensibilità e la non lieve fatica che Parlamento e Governo hanno dedicato alla loro scuola ed alle loro attese.

Ma la soddisfazione nostra non può disgiungersi da un'espressione di vivo ringraziamento per l'onorevole Badaloni, che accompagna da quasi tre anni questo complesso e tanto dibattuto provvedimento, e per il nostro egregio relatore, senatore Zaccari, che l'ha portato avanti in tempi più brevi, ma non perciò meno faticosi.

Per queste considerazioni annuncio il voto favorevole dei senatori del mio Gruppo al disegno di legge n. 1449, con una deferente e sommessa preghiera al nostro Presidente affinché ne provochi la sollecita restituzione alla Camera, per la definitiva approvazione, in questo breve tempo che ci separa dall'inizio delle ferie estive.

T R I M A R C H I . Riconosco volentieri che questo disegno di legge, nell'iter che ha avuto tra i due rami del Parlamen-

to, ha subito dei miglioramenti; il testo ha avuto veramente dei perfezionamenti, in questa sede, non solo di carattere formale, ma anche sostanziale. Nonostante tutto ciò debbo anch'io condividere il punto di vista espresso alla Camera dal collega onorevole Valitutti, il quale, dopo aver messo sui due piani della bilancia gli aspetti negativi e quelli positivi del provvedimento, ha concluso che prevalgono quelli negativi.

Nel merito, abbiamo ragione di ribadire che, in particolare, nè davanti alla Camera, nè in questa sede, è stata presa nella dovuta considerazione l'eccezione di incostituzionalità, da noi prospettata, delle norme che concernono le graduatorie degli idonei, norme che feriscono il principio che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Il disegno di legge che sta per essere approvato in questa Commissione non costituisce invero altro che un momento dell'involuzione legislativa che si sta svolgendo nel campo della scuola.

È una politica legislativa fatta di provvedimenti non sufficientemente collegati gli uni agli altri, contingenti e isolati dall'ampio contesto che è essenziale prendere in considerazione e affrontare con la massima urgenza, se si vuole dare alla Scuola italiana una disciplina organica, se si vogliono affrontare, con la prontezza e l'approfondimento dovuti, i problemi della scuola in ogni ordine e grado.

Per queste ragioni non posso che concludere preannunciando il voto contrario della mia parte politica.

S T I R A T I . A nome del Partito socialista italiano dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento. Non starò a ripetere i motivi di soddisfazione o di insoddisfazione che sono già stati espressi nella discussione generale in sede referente; certo credo che tutti i colleghi, non soltanto quelli della mia parte politica, avrebbero desiderato una soluzione definitiva, almeno per il gruppo degli idonei. Tale era indubbiamente l'auspicio di tutta la Commissione, anche in riferimento alla sistemazione in ruolo degli insegnanti della scuola me-

dia che entreranno nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.

Tuttavia debbo anche dichiarare che questo meccanismo viene da noi riguardato come migliore, rispetto al precedente; esso contiene infatti senz'altro degli elementi positivi. A coloro che hanno tenacemente avversato la legge debbo ricordare che due cose non si potevano pretendere da questo disegno di legge: la prima, una riforma che riguardasse la formazione degli insegnanti, la riforma degli istituti magistrali, e, insomma, un nuovo sistema di reclutamento del personale insegnante della scuola elementare; la seconda, un meccanismo generatore di nuovi posti.

Riteniamo che, realisticamente, il Governo in questo momento non potesse mettere a disposizione altre cattedre. Pertanto, entro questo quadro ed entro questi limiti il meccanismo lungamente elaborato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, tutto soppesato e considerato, può ritenersi soddisfacente.

Per questi motivi il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge.

S C A R P I N O . L'onorevole Sottosegretario, nella sua replica, ha voluto ancora una volta sottolineare i limiti di questa legge. Il Governo non ha inteso affrontare né il problema della disoccupazione magistrale (che ci pone, credo, alla pari con il Giappone e con la Spagna che pullulano di maestri disoccupati) né quello della formazione culturale e professionale degli insegnanti elementari. Ma non ci hanno convinto gli argomenti secondo i quali dalla legge trarrebbero benefici durevoli sia i maestri idonei e pluridonei, sia i promossi, che gli anziani con molti anni di servizio. Non ci hanno convinto nemmeno gli argomenti tesi a dimostrare che la valutazione dei titoli non di cultura soltanto, ma anche quelli di servizio sconvolgerebbe i criteri selettivi e l'impegno culturale richiesto dagli articoli della legge.

Se sconvolgimento c'è, esso riguarda il ripudio che, attraverso questo disegno di legge, si fa della esigenza di tracciare, fissare e sviluppare una linea culturale scolastica ita-

liana, adeguando ad essa le strutture e tutta la scuola nel suo complesso e, in tale nuova linea di riforma, inserire in maniera organica ed armonica il problema della formazione e del reclutamento degli insegnanti.

Pare che del parere di proporre leggi di riforma organiche e non di « leggine » siano studiosi e parlamentari dello stesso partito della Democrazia cristiana che queste cose hanno dichiarato nell'ultima discussione sul bilancio della pubblica istruzione. Il Governo ha precisato che questa legge non vuole risolvere tutti i problemi della scuola primaria; per dirla con franchezza dobbiamo aggiungere che — poichè da più parti politiche si concorda sulla necessità di riformare gli istituti magistrali nei contenuti e nei programmi, e si critica, tra l'altro, il sistema dei concorsi magistrali in cui il nozionismo, l'imparaticcio mal si concilia con la funzione del docente; poichè l'onorevole Sottosegretario, nonostante le assicurazioni volte a tranquillizzare i dubbiosi circa il futuro della scuola primaria, cui non viene offerta alcuna garanzia, per la parte relativa alla preparazione degli insegnanti col prolungamento del corso degli studi magistrali da quattro a cinque anni, — non vi sono stati strumenti di intervento validi, volti ad operare decisamente nelle cause, fra le quali l'aumento pletorico dei diplomati, che è motivo di profondo turbamento per il funzionamento e la funzionalità della scuola elementare. Se tutto questo è assunto come dato critico valido, mentre si parla di riforme nella scuola, non si capiscono i motivi per i quali si propone all'esame e alla approvazione del Parlamento questa legge e non un'altra organica funzionale.

La spiegazione c'è: è che questa legge si muove non secondo una linea di sviluppo qualitativo della scuola, ma secondo una espansione quantitativa pura e semplice della scuola stessa, che prevede per i prossimi dieci anni 250 mila maestri elementari che andranno ad aumentare il già alto numero dei maestri disoccupati e per i quali si rende difficile avere una prima occupazione. Di fronte a questa realtà che con tante affermazioni e ragionamenti voi della maggioranza e del Governo avete tentato di

nascondere a voi stessi, le tesi ragionate e appassionate portate dai comunisti escono rafforzate.

Nessuno in buona fede non può non ammettere che la proposta di legge che la maggioranza sta per approvare rappresenta un danno per le diverse categorie di insegnanti, che voi mettete gli uni contro gli altri spingendoli impietosamente ad accapigliarsi per un pugno di posti; proposta che, se consentirà a poche migliaia di restare nella scuola per un decennio, manderà sul lastrico molte altre migliaia e — sicuramente — moltissimi maestri anziani.

Per gli idonei della graduatoria permanente non ci sarà stabilità di posto dopo i 10 anni e per i promossi c'è l'assurda discriminazione dovuta al non rispetto del principio — da voi prima accettato — secondo il quale chi ha fatto un concorso non lo può più ripetere, mentre sia gli idonei che i promossi lo dovranno ripetere, i primi entro dieci anni, ed i secondi tante volte fino a quando non lo avranno vinto o, se dichiarati idonei, saranno inseriti nella graduatoria permanente.

La legge non prevede spese, né ci è stato spiegato a quanti posti, presumibilmente, avranno diritto i concorrenti dei futuri concorsi magistrali biennali.

Sappiamo che, nella legge di finanziamento del Piano di sviluppo, si afferma che, nel quinquennio, 80.000 saranno le nuove cattedre di ruolo e che, tra queste, sono comprese anche quelle della scuola primaria.

Ma in quale numero? Questo non ci è stato precisato!

Questa domanda rimasta senza risposta ci convince che l'ampliamento degli organici, lo sdoppiamento delle classi sovraffollate ed altri provvedimenti relativi ai problemi della scuola primaria promessi, e non ancora presentati, non saranno affrontati dal Governo secondo gli interessi della scuola primaria e della scuola italiana in generale, bensì secondo la politica dei redditi, di cui i maestri, con il presente provvedimento, faranno le spese!

Per questi motivi di fondo, per le altre considerazioni svolte durante la discussione, e per avere constatato che non tanto il

15 per cento dei posti da riservare agli anziani con tre anni di servizio, cinque od otto, ha reso inaccettabili le nostre proposte da parte della maggioranza, quanto la vostra reticenza ad ammettere che coloro che hanno insegnato nella scuola italiana abbiano acquistato — col servizio prestato — diritti che lo Stato e il Governo devono tutelare, noi non siamo soddisfatti dal presente provvedimento.

Ed il Governo non ci ha neanche dato spiegazioni circa il fenomeno del formarsi dei maestri fuori ruolo anziani o, comunque, né idonei né promossi, ma con molti anni di servizio che, a nostro avviso, è determinato anche dai posti di ruolo lasciati temporaneamente vacanti dai maestri distaccati o comandati ad uffici con compiti diversi da quelli veri e propri della scuola.

Né il Governo ci ha detto che questi maestri, che secondo voi non hanno mai vinto un concorso, sono degli inetti, degli incapaci, dal momento che afferma il contrario, cioè, che sono dei benemeriti che hanno tenuta alta la dignità dell'insegnamento in condizioni disagiate.

Le nostre proposte di modifica, i nostri argomenti hanno trovato eco nei colleghi senatori della maggioranza, ma essi si sono posti, o meglio ad essi sono stati imposti, limiti invalicabili!

S P I G A R O L I. Respingo nel modo più assoluto, senatore Scarpino, questa sua affermazione del tutto gratuita!

S C A R P I N O. La verità è che tutte le volte che la maggioranza ha proposto qualche emendamento, l'onorevole Sottosegretario è intervenuto per convincere i senatori proponenti a ritirarli anche se questi emendamenti erano tutti migliorativi della proposta in esame.

Questa mia critica è dunque valida e la maggioranza governativa dovrà trovare in se stessa la forza per presentare leggi organiche e conformi ad un reale sviluppo della scuola.

Sappiamo, del resto, che una parte della maggioranza vuole imporre queste soluzio-

ni che noi giudichiamo le meno felici, le meno adatte per le sorti della scuola italiana e dei maestri.

Saranno, in definitiva, gli stessi maestri che giudicheranno questa posizione di una parte della maggioranza governativa e, da questo, trarranno motivi di forza e di impegno per partecipare, al di là di ogni visione sindacalista settoriale, sempre più attivamente alle battaglie parlamentari che li riguardano da vicino; essi non solo si dovranno mobilitare per risolvere problemi categoriali, ma anche per garantire l'avvenire alla scuola italiana, una scuola a pieno tempo, una scuola che vinca definitivamente l'analfabetismo, che è un fenomeno persistente e non certo edificante per non dire vergognoso nella società italiana che voi ritenete civile e moderna, una scuola che apra la via della cultura attraverso la continuità didattica e la massima dedizione da parte dei docenti di ogni ordine e grado.

BASILE. Debbo esprimere il mio parere contrario, non potendo non rilevare con rammarico che praticamente l'unico emendamento migliorativo è stato quello che ha spostato la data, di cui al terzo comma dell'articolo 8, del 1° ottobre 1960 al 1° ottobre 1954. Non posso approvare dunque questo disegno di legge, che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione con le stesse caratteristiche di ingiustizia che ho condannato nel mio intervento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io rinnovo i mie ringraziamenti ai commissari per il tempo che hanno dedicato alla discussione di questo disegno di legge e per il senso vivo di responsabilità che li ha animati tutti.

Ringrazio anche il senatore Scarpino, per la tenacia con la quale propagandisticamente ha attaccato il Sottosegretario perchè mi ha dato l'occasione di dare dei chiarimenti. Le accuse che mi sono state rivolte circa una mia pressione sui commissari per l'approvazione del disegno di legge non hanno ragione d'essere, anche perchè questo non è un disegno di legge governativo. Inoltre, senatore Scarpino, io non ho mai detto che i maestri non dovranno più sostenere esami di concorso. Con questo provvedimento aiutiamo i maestri idonei e gli insegnanti con alcuni anni di servizio.

Rinnovo il mio ringraziamento alla Commissione e non solo a nome del Governo, ma anche mio personale, come Sottosegretario che ha a cuore le sorti della scuola e come vecchia maestra elementare.

PRESENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari